

16 MAR 2004

J. E. f

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 109 del 15 MAR. 2004

Oggetto: Tar Campania – Palmiero Abbondanza e Pilla Anna Patrizia C/ Provincia di Benevento e Regione Campania – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaquattro il giorno quindici del mese di marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giandomenico IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi notificati il 28.2.04 i Sigg. Palmiero Abbondanza e Pilla Anna Patrizia agivano in giudizio contro la Provincia di Benevento e la Regione Campania della nota 38796/2000 della Provincia di Benevento ed altri atti della Regione Campania connessi preordinati e conseguenti;

Con determina n. 117 /1/2004 si procedeva alla costituzione nel giudizio di appello pendente;


Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorsi notificati il 28.2.04 dinanzi al Tar Campania da Palmiero Abbondanza e Pilla Anna Patrizia C/ Regione Campania e Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.117 /1/2004

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.117/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tar Campania con ricorsi notificati il 28.2.04 da Palmiero Abbondanza e Pilla Anna Patrizia c/ Regione Campania e Provincia di Benevento;

dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 111 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 16 MAR 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16 MAR 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 1 APR. 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 1 APR. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 1 APR. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA (C. Nero) il _____ prot. n. ES. 2196
SETTORE _____ il _____ prot. n. 5.4.04
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____
 Nucleo di Valutazione 1853 il _____ prot. n. _____
22-3-04
Conferenza Capigruppo

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO


Nell'interesse della sig.ra Pilla Anna Patrizia, C.F. n° PLLNPT52M64C846L,
rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dagli
avv.ti Ferdinando Di Cerbo e Mauro Di Monaco e con loro elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Di Gianni, in Napoli, alla via
Ponte di Tappia, n° 82

CONTRO

- 1) Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t.;
- 2) Regione Campania, in persona del Presidente p.t.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

1) della nota prot. n° 77108, del 30.01.2004, emessa dalla Giunta Regionale della Campania, Sviluppo Attività Settore Primario, Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile, con la quale veniva rigettata l'istanza della ricorrente relativa all'ottenimento del finanziamento P.O.R. Campania 2000-2006, IV periodo 2003 (maggio-giugno), Misura 4.12; 2) della nota prot. n° 38796, del 24.12.2003, emessa dalla Provincia di Benevento, Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale, con la quale veniva rigettata l'istanza della ricorrente relativa all'ottenimento del finanziamento P.O.R. Campania 2000-2006, IV periodo 2003 (maggio-giugno), Misura 4.12; 3) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 1983, del 23.06.2003, con la quale veniva stabilito il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento; 4) della nota prot. n° 441257, del 18.08.2003,



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0004062
Data 02/03/2004
Oggetto TAR DI NA - RICORSO DELLA
SIG.RA PILLA ANNA PATRIZIA
Dest. Avvocatura Settore; [...]

DELEGANDOLI A SOSTITUIRE
PER ME IL PRESENTE ATTO,
MORALE DEL TANTO ATTO
DEL FACCEINVENTO
AVV. MAURO DI MONACO E

AVV. FERDINANDO DI
nomino mig
procuratori
radi del giu
al present
al complet
anche in fas
Vi conferisco

all'ucp ogni facoltà, con
presa quella di transiger
conciliare, menziona
quell'istanza per mio con
to, con permesso di rat
Elogio dell'Atto con Ve

Pilla Anna Patrizia
BENEVENTO *2004*

E' autentica.

[Signature]

Settore Avvocatura
Prot. n. 1285
Del 3.3.04

emessa dalla Giunta Regionale della Campania, Sviluppo Attività Settore Primario, Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile; 5) di ogni altro atto a detti provvedimenti preordinato, collegato e/o conseguente, ancorché non conosciuto

FATTO

Sul B.U.R.C. del 26.02.2003, numero speciale, veniva pubblicata la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 345, del 31.01.2003, inerente la «*Modifica ed adeguamento delle Disposizioni Generali e dei Bandi di Attuazione delle Misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP*», in riferimento ai P.O.R. Campania 2000-2006.

In particolare, il punto 2.2.1, intitolato «Bando a scadenza aperta», prevedeva, per quello che qui interessa, che «*Il presente ciclo di programmazione adotta la formula di bando "a scadenza aperta". Le domande potranno essere presentate a far data dal giorno 1° febbraio, senza soluzione di continuità, salvo che la Regione non ne interrompa la presentazione. L'istruttoria tecnico-amministrativa sarà avviata a mano a mano che le istanze perverranno alle competenti Amministrazioni. Ai fini della formazione delle graduatorie dei beneficiari, si prenderanno in considerazione tutte le istanze pervenute allo scadere di ogni bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre)...*».

Orbene, con nota prot. n° 219357, del 26.05.2003, il Coordinatore dell'Area Sviluppo Attività del Settore Primario della Regione Campania, dott. Antonio Falessi, in riferimento ai termini di presentazione delle domande per i P.O.R. Campania Feoga, Misure 4.11, 4.12, 4.17 e 4.20, comunicava alle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno che «... la Giunta Regionale

in data 21 maggio u.s. ha deliberato l'interruzione della presentazione delle istanze di finanziamento per le Misure in oggetto con decorrenza 27 maggio 2003. Pertanto la giornata di oggi è l'ultima in cui possono essere accettate le domande predette».

Pertanto, venuta tempestivamente a conoscenza di tale scadenza ed essendo interessata al conseguimento del finanziamento per la Misura 4.12, la ricorrente presentava, in data 26.05.2003 e quindi nel termine come innanzi fissato, istanza inerente la "Conservazione e ripristino funzionale del fabbricato esistente da adibire ad attività di turismo rurale - Bed and Breakfast".

Di poi, con deliberazione n° 331, del 08.08.2003, la Provincia di Benevento, «Vista la proposta di graduatoria e degli elenchi delle istanze trasmessi dallo STAPA STAPF con nota 25072 del 08.08.2003 acquisita agli atti della Provincia, Visto che dagli esiti delle verifiche effettuate dal Responsabile del procedimento del competente Ufficio Provinciale è risultata proponibile l'approvazione del solo allegato C inerente la Misura in oggetto», stabiliva di «... prendere atto e per quanto di propria competenza approvare la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento relativa alla Misura 4.12 IV° bimestre 2003 (maggio giugno) così come proposta dallo STAPA STAPF di Benevento».

Orbene, nella menzionata graduatoria la domanda della ricorrente, contraddistinta dal prot. n° 17209, si collocava al primo posto, con il punteggio di 91,33, per un finanziamento ammesso pari ad € 137.138,74.

Successivamente, però, lo stesso dott. Antonio Falassi, Coordinatore dell'Area Sviluppo Attività del Settore Primario della Regione Campania, il quale, con la nota prot. n° 219357, del 26.05.2003, innanzi richiamata, aveva comunicato alle Province che il termine ultimo di presentazione delle domande di

finanziamento era stato fissato al 26.05.2003, con altra nota prot. n° 441257, del 18.08.2003, evidentemente contraddicendo quanto in precedenza affermato, riferiva alle Province che «*Si fa riferimento alle continue richieste che pervengono al Responsabile della Misura 4.12 del POR Campania, circa la data di interruzione della presentazione delle domande di finanziamento riferite alla suddetta Misura 4.12. Al riguardo si comunica che, con propria deliberazione n. 1983 del 23.05.03, la Giunta Regionale ha stabilito "di interrompere, dalla data di approvazione della presente deliberazione, la presentazione delle domande di finanziamento riferite alle Misure 4.11, 4.12, 4.17 e 4.20 del POR Campania FEOGA". Pertanto, la data di interruzione è senza alcun dubbio, fissata al 23.05.03 (data di approvazione della deliberazione n. 1983), le domande di finanziamento pervenute oltre tale data di conseguenza, sono da considerarsi non ricevibili*».

Di poi, quindi, la Provincia di Benevento, che, (si ribadisce) in precedenza, aveva assegnato il primo posto in graduatoria utile alla richiesta di finanziamento presentata dalla ricorrente, con nota prot. n° 38796, del 24.12.2003, comunicava a quest'ultima che «... *l'istanza pervenuta a questo Settore, assunta al protocollo generale dell'Ente con il numero 17209 del 26/05/2003 E' STATA CONSIDERATA NON RICEVIBILE a seguito della delibera di Giunta regionale n. 1983 del 23 maggio 2003 e dalla circolare 441257 a firma del Dirigente dell'Area Generale di coordinamento, dott. Antonio Falessi, che fissano senza alcun dubbio al 23.05.2003 la data di interruzione della presentazione delle domande per le misure 4.12, 4.11, 4.17 e 4.20*».

Con missiva del 07.01.2004, la ricorrente, rilevando l'assoluta illegittimità ed ingiustizia del provvedimento di esclusione, precisava che «... la Regione

Campania con Nota del 26/05/2003 a Firma del Coordinatore Dr. Antonio Falessi, Protocollata alla Provincia di Benevento al n. 3741 il 28/05/2003, comunicava l'interruzione delle istanze di finanziamento con decorrenza 27 maggio 2003», chiedendo, di conseguenza, «... l'inserimento nella graduatoria così come risulta dalla proposta dello S.T.A.P.A. – C.E.P.I.C.A. di Benevento».

Con nota prot. n° 77108, del 30.01.2004, a firma congiunta del Responsabile della Misura, dott. Alfredo Bruno e del Dirigente del Settore, dott. Giuseppe Allocca, la Regione Campania riscontrava negativamente la richiesta della ricorrente, precisando ancora una volta che «... «on delibera n. 1983 del 23/05/2003, la Giunta Regionale ha stabilito di "interrompere la presentazione delle domande di finanziamento riferite alle Misure 4.11, 4.12, 4.17 e 4.20 del POR Campania FEOGA", fissando al 23.05.2003 la data ultima di presentazione delle istanze».

Orbene, i provvedimenti in epigrafe indicati sono illegittimi e, quindi, da annullare, previa sospensione degli effetti degli stessi in via cautelare, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME ATTUATIVE DEL BANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N° 241/90, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE, ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO, CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

L'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati e la fondatezza delle censure di cui in epigrafe emerge chiaramente dal semplice esame delle vicende, a seguito delle quali la richiesta di finanziamento avanzata dalla ricorrente, in un primo tempo collocata al primo posto tra quelle ammesse al

beneficio, veniva, successivamente, dichiarata "non ricevibile", in quanto tardivamente presentata.

Infatti, nel caso di specie, si osserva che il procedimento conclusosi con la declaratoria di "non ricevibilità" della domanda della ricorrente appare carente sotto molteplici aspetti, mortificando, ingiustamente, le aspettative di quest'ultima, che già si era vista inserire positivamente (al primo posto) nella graduatoria approvata dalla Provincia di Benevento, per la somma di € 137.138,74.

In particolare, posto che il termine ultimo di presentazione delle istanze sarebbe scaduto, in conformità a quanto previsto dal bando, alla fine del mese di giugno, la ricorrente, in maniera del tutto fortunosa, veniva a conoscenza della nota prot. n° 219357, del 26.05.2003, inviata, dal Coordinatore dell'Area Sviluppo Attività Settore Primario della Regione Campania, dott. Antonio Falessi, alla Provincia di Benevento e da quest'ultima ricevuta al prot. n° 3741, del 28.05.2003, con la quale il citato Dirigente comunicava che «... la Giunta Regionale in data 21 maggio u.s. ha deliberato l'interruzione della presentazione delle istanze di finanziamento per le Misure in oggetto con decorrenza 27 maggio 2003. Pertanto la giornata di oggi è l'ultima in cui possono essere accettate le domande predette».

Pertanto, al fine di non incorrere nella prevista decadenza, la ricorrente riusciva a presentare entro il 26.05.2003 la propria domanda, che veniva assunta al prot. n° 17209.

In seguito e senza che vi fossero altre comunicazioni da parte delle Amministrazioni competenti, la Provincia di Benevento, recependo l'istruttoria svolta dallo STAPA STAPF di Benevento, con deliberazione n° 331 del 08.08.2003, provvedeva ad approvare la graduatoria definitiva relativa alla

Misura 4.12, IV° bimestre 2003 (maggio-giugno), nella quale, come più volte detto, la ricorrente si collocava al primo posto con punti 91.33.

Solo ed unicamente a questo punto, ovvero dopo l'approvazione della graduatoria da parte della Provincia, lo stesso Coordinatore dell'Area Sviluppo Attività Settore Primario della Regione Campania, dott. Antonio Falessi, contraddicendo integralmente quanto in precedenza comunicato, rappresentava (anche qui solo alle Province), con nota prot. n° 441257, del 18.08.2003, che *«Si fa riferimento alle continue richieste che pervengono al Responsabile della Misura 4.12 del POR Campania, circa la data di interruzione della presentazione delle domande di finanziamento riferite alla suddetta Misura 4.12. Al riguardo si comunica che, con propria deliberazione n. 1983 del 23.05.03, la Giunta Regionale ha stabilito "di interrompere, dalla data di approvazione della presente deliberazione, la presentazione delle domande di finanziamento riferite alle Misure 4.11, 4.12, 4.17 e 4.20 del POR Campania FEOGA". Pertanto, la data di interruzione è senza alcun dubbio, fissata al 23.05.03 (data di approvazione della deliberazione n. 1983), le domande di finanziamento pervenute oltre tale data di conseguenza, sono da considerarsi non ricevibili»*: pertanto, il raffronto delle due diverse disposizioni susseguites nel tempo, evidenzia, da un lato, il riferimento a due diversi atti deliberativi della Regione Campania (il primo del 21.05.2003, richiamato nella nota prot. n° 219357, del 26.05.2003, che fissava il termine al 26.05.2003 ed il secondo del 23.05.2003, richiamato nella nota prot. n° 441257, del 18.08.2003 che indicava la scadenza del 23.05.2003), dall'altro l'evidente contraddittorietà dell'operato del Dirigente, il quale, senza far alcun riferimento a quanto in precedenza comunicato, si limitava ad indicare la irricevibilità di tutte le domande ricevute oltre il 23.05.2003.

Premesso quanto sopra, quindi, si osserva che la *lex specialis* costituita dal bando di gara e dalle successive modifiche ed adeguamenti dello stesso previsti nella D.G.R.C. n° 345/2003, nell'affermare la necessità dell'adozione della formula del "bando a scadenza aperta", precisava, altresì, che «Le domande potranno essere presentate a far data dal giorno 1° febbraio, senza soluzione di continuità, salvo che la Regione non ne interrompa la presentazione... Ai fini della formazione delle graduatorie dei beneficiari, si prenderanno in considerazione tutte le istanze pervenute allo scadere di ogni bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre)...».

Orbene, la surrichiamata disposizione appare molto chiara, sia nello stabilire il termine iniziale di presentazione delle istanze (ovvero il 1° febbraio 2003), sia il termine finale per tale adempimento, fissato allo scadere di ogni bimestre e, quindi, come espressamente specificato, alla fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre: unica riserva presente, quella inerente la facoltà della Regione di interrompere i termini di presentazione delle domande. E' opportuno evidenziare che tale ultima possibilità, pur se appositamente inserita nel bando, non risulta assolutamente disciplinata, per cui, in mancanza di specifica regolamentazione, deve necessariamente desumersi che la stessa debba rispettare i principi generali in tema di giusto procedimento e conseguente pubblicità dei provvedimenti, al fine di non ledere gli interessi dei privati, latori delle istanze per l'ottenimento dei benefici economici, anche in presenza di interessi pubblici ritenuti prevalenti.

In merito, si rileva che gli artt. 1 e 12 della L. n° 214/90 prevedono, rispettivamente, che *«L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che*

disciplinano singoli procedimenti» e che «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».

Il chiaro tenore delle menzionate disposizioni non lascia dubbi circa l'assoluta illegittimità dell'iter procedimentale e logico-giuridico seguito dalle Amministrazioni censurate, laddove si tengano presenti le seguenti considerazioni:

- a) la nota prot. n° 219357, del 26.05.2003, a firma del Coordinatore di Settore, dott. Antonio Falessi, stabilisce il termine ultimo del 26.05.2003, richiamando apposto provvedimento della Giunta Regionale del 21.05.2003;
- b) la successiva nota prot. n° 441257, del 18.08.2003, oltre a non fare alcun cenno della precedente disposizione impartita, evidentemente contrastante, si riporta ad altro provvedimento della Giunta Regionale n° 1983, del 23.05.2003, il quale non menziona assolutamente, al giusto fine di revocarlo, anche solo implicitamente, il precedente atto, che pure fissava diversamente il termine ultimo di presentazione delle domande relative alla Misura 4.12;
- c) la stessa deliberazione n° 1983/2003, risulta assunta in palese violazione delle norme regolanti il giusto procedimento e la necessaria tempestività della conoscenza degli atti amministrativi, in quanto, pur prevedendo l'interruzione «... dalla data di approvazione della presente deliberazione della presentazione delle domande di

finanziamento», risulta comunicata alla Provincia di Benevento solo in data 19.08.2003, prot. n° 5412 ed, altresì, pubblicata sul B.U.R.C. n° 27, del 23.06.2003, ovvero un mese dopo la sua adozione, laddove il pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge, avrebbe imposto la preventiva comunicazione, alle Amministrazioni coinvolte e da queste ai privati interessati ai finanziamenti, di eventuali termini di interruzione delle domande, più restrittivi rispetto a quelli originariamente previsti nel bando.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, risulta incontestabile l'illegittimità, la contraddittorietà e l'assoluta ingiustizia dei provvedimenti oggetto del presente gravame, i quali, lungi dal tutelare gli interessi del privato alla corretta ed imparziale applicazione dei criteri, necessariamente preordinati, regolanti l'inserimento in graduatoria delle istanze, hanno pure leso l'interesse pubblico correlato alla concessione dei benefici ai progetti strutturalmente ed economicamente più meritevoli, creando, di contro, situazioni arbitrarie e, conseguentemente, del tutto disparitarie.

Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che «*L'art. 12 L. 7 agosto 1990 n° 241, quale principio generale in materia di ausili finanziari, non definisce l'autorità che deve preventivamente fissare i criteri e le modalità di concessione dei contributi, né la natura di tale preventiva determinazione; tutti questi aspetti varieranno in considerazione del contesto normativo in cui la determinazione stessa si inserisce, ed in particolare a seconda dell'aspetto più o meno definito del sistema, a livello legislativo o comunque più generalmente normativo... In sede di concessione di ausili finanziari o attribuzione di vantaggi a persone od enti pubblici e privati – ai sensi dell'art. 12 L. 7 agosto 1990 n° 241 – la predeterminazione dei criteri e delle modalità ad essi*

correlati (nonché il loro rispetto) da parte delle amministrazioni è rivolta alla trasparenza dell'azione amministrativa e si atteggia a principio generale in forza del quale l'attività di erogazione dell'amministrazione deve in ogni caso rispondere a referenti oggettivi, e quindi definiti precedentemente al singolo provvedimento, nonché pubblici» (Consiglio di Stato, Adunanza Generale, 28.09.1995, n° 95)

II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N° 214/90,
OMESSA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO DI SECONDO GRADO, MANCATA
PARTECIPAZIONE DEL PRIVATO AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Come in precedenza evidenziato, la domanda di finanziamento proposta dalla ricorrente veniva utilmente inserita nella graduatoria della Misura 4.12, approvata dalla Provincia di Benevento con deliberazione n° 331, del 08.08.2003.

Orbene, risulta evidente che le Amministrazioni interessate ed, in particolare, la Provincia di Benevento, all'atto dell'emissione dei provvedimenti con cui veniva comunicata la "non ricevibilità" dell'istanza (in quanto considerata tardivamente depositata) sono andate ad incidere sull'efficacia di un precedente provvedimento (ovvero la menzionata deliberazione n° 331/2003) che, essendo di segno contrario, deve ritenersi, in mancanza di esplicita dichiarazione a riguardo, implicitamente modificato, nella parte in cui accorda il beneficio economico alla ricorrente.

Ragionando in tal senso, appare chiaro che le successive determinazioni delle amministrazioni censurate si pongono come provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo di secondo grado, inteso, appunto, a rendere

inefficace parte di un precedente atto, incrementativo della sfera giuridica di un soggetto privato.

Sul punto, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno chiarito che il procedimento modificativo *in peius*, che incide su una precedente determinazione a carattere autorizzatorio e/o concessorio, deve essere preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui agli artt. 7 e segg. Della L. n° 241/90, al fine di consentire al soggetto direttamente interessato di poter attivamente partecipare alla procedura, fornendo tutti i chiarimenti e le osservazioni ritenute opportune, al fine di determinare legittimamente l'operato della P.A.

In merito, la giurisprudenza ha affermato che «Ogni volta che la p.a. intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), incidente su posizioni giuridiche originate dal precedente atto, oggetto della nuova determinazione amministrativa di rimozione, è necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990, n° 241, qualora non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento» (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 05.12.2001, n° 5240).

III - ISTANZA DI SOSPENSIONE

L'esistenza del *fumus* si evince da quanto finora esposto.

Per quanto attiene la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile, si osserva che la ricorrente, utilmente inserita al primo posto nella graduatoria definitiva approvata dalla Provincia di Benevento, potrebbe perdere l'erogazione del finanziamento accordato, a causa dell'illegittima adozione degli atti impugnati da parte delle Amministrazioni censurate: orbene, tale evenienza ed i conseguenziali danni per la "perdita di chance" non potrebbero

trovare adeguato ristoro nelle more della definizione nel merito del giudizio, risultando imprescindibile l'accoglimento dell'istanza cautelare, al fine di consentire l'erogazione dei benefici economici e la celere realizzazione di quanto contenuto nel progetto approvato.

Di contro, nella denegata ipotesi di diniego della domanda incidentale di sospensione, risulterebbero irrimediabilmente lesi, sia gli interessi del privato tesi alla corretta ed imparziale applicazione dei criteri, necessariamente preordinati, regolanti l'inserimento in graduatoria delle istanze, sia quelli pubblici correlati alla concessione dei benefici ai soggetti più meritevoli.

In via istruttoria, si chiede voglia l'On.le Tribunale adito ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione dei provvedimenti impugnati ed, in particolare della deliberazione di Giunta Regionale del 21.05.2003, espressamente richiamata nella nota prot. n° 219357, del 26.05.2003, a firma del Coordinatore di Settore, dott. Antonio Falessi, con espressa riserva di proporre, all'esito del deposito, eventuali motivi aggiunti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n° 80/98, così come modificato ed integrato dalla L. n° 205/2000, si chiede il risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente a seguito dell'illegittima adozione degli atti impugnati, con riserva di provare, in corso di causa, le singole voci di danno, anche a seguito di predisponenda perizia di parte

P. Q. M.

si chiede l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge.

Ai sensi della L. n° 488/99, si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad € 137.138,74.

Benevento, 26.02.2004

Avv. Ferdinando Di Cerbo

Avv. Mauro Di Monaco

RELATA DI NOTIFICA

Addi _____ io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio
Notifiche del Tribunale di Benevento, su istanza della sig.ra Pilla Anna Patrizia,
come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, ho notificato copia del sujesteso
atto a:

- 1) Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., per la carica
domiciliato in Benevento, alla Rocca dei Rettori;

A MANI DI Dr. Lucio Autunno
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

M 28/2/04

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficio Giudiziario (B3)

- 2) Provincia di Benevento, Settore Agricoltura, Alimentazione,
Territorio Rurale e Forestale, in persona del Dirigente p.t., dott.ssa
Elisabetta Cuoco, per la carica domiciliata in Benevento, alla Rocca
dei Rettori.